

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 43

Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza naturalistica.

Art. 2

Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione

1. Fermi restando le competenze statali in ordine ai propri beni, e i vincoli di tutela, ai fini della presente legge sono considerati oggetto di censimento, recupero e valorizzazione:

- a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;
- b) le gallerie;
- c) le trincee;
- d) i percorsi militari;
- e) gli osservatori militari;
- f) gli ex ospedali militari;
- g) i cimiteri di guerra;
- h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della grande guerra.

Art. 3

Individuazione, censimento e catalogazione dei beni

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti locali interessati e delle Forze armate, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, mediante convenzione, alla individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei beni di cui all'articolo 2, nonché

al recupero dell'apparato documentale e iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria storica e occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre e di rassegne.

2. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 devono rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la raccolta su supporto informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.

3. Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato, anche, per costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da realizzare preferibilmente in alcune tra le strutture più significative di cui all'articolo 2.

4. I dati relativi ai beni vengono tradotti negli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un uso corretto e appropriato dei beni stessi.

Art. 4

Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni

1. La Giunta regionale, per il recupero e la valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al limite massimo del novanta per cento della spesa ammessa, a comuni e comunità montane.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per l'esecuzione degli interventi anche di associazioni pro loco, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:

- a) i criteri per l'assegnazione dei contributi;
- b) le modalità di presentazione dei progetti;
- c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.

4. La Giunta regionale tiene conto dei progetti formulati in precedenza e non ancora finanziati.

5. Il dirigente regionale della struttura competente provvede all'erogazione dei contributi sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 200.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza, del capitolo n. 70178, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1998 e contemporaneamente istituzione del capitolo n. 70078 denominato "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra", con lo

stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza.

2. Per gli anni successivi al 1998, si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Stanziamento in bilancio;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione
- Art. 3 - Individuazione, censimento e catalogazione dei beni
- Art. 4 - Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni
- Art. 5 - Norma finanziaria

Procedimento di formazione della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 aprile 1996 dove ha acquisito il n. 140 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Buttura, Resler e Variati;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 12 aprile 1996;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 ottobre 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Elso Resler, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 novembre 1997, n. 9947;
- La deliberazione legislativa è stata ricevuta dal Commissario del Governo in data 24 novembre 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 11 dicembre 1997, n. 3601/21205/9 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Stanziamento in bilancio per il 1997

- Capitolo 70078 L. 200 milioni
"Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra"

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale cultura-informazione-flussi migratori